

All'inizio dell'anno, il Consiglio Direttivo Assoacustici e alcuni rappresentanti di varie istituzioni, hanno richiesto un parere al Ministero dell'Ambiente sull'applicabilità del D.P.C.M. 05/97 "Requisiti acustici passivi degli edifici. Il tema, ci sembra di interesse di tutti i Soci, pertanto pubblichiamo il testo della richiesta e il parere del Ministero.

Spett.  
**MINISTERO DELL'AMBIENTE**  
 Servizio S.I.A.R.  
 via C. Colombo, 44  
 00144 ROMA  
 Alla cortese attenzione del Dott. Giuseppe Biondi  
 Milano, 24 gennaio 2001

**OGGETTO: RICHIESTA DI PARERE SULL'APPLICABILITÀ' DEL D.P.C.M. 05/97, "REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI".**

In seguito a numerose richieste di chiarimento pervenute agli scriventi, si chiede se il Ministero ritenga di emettere un parere sulla questione seguente.

In caso di contenzioso tra privati sul rispetto dei valori da rispettare indicati nel Decreto, la data limite è certamente l'entrata in vigore della legge.

Riteniamo utile che venga precisato se il momento determinante perché scatti l'obbligo del rispetto, sia la data di rilascio della concessione edilizia o comunque altra autorizzazione alla realizzazione delle opere.

In assenza di un atto amministrativo facilmente identificabile come quello citato, ad esempio per l'installazione di impianti di riscaldamento autonomo, può valere la data di installazione?.

Ringraziamo per l'attenzione ed inviamo distinti saluti.

Assoacustici  
 Il Presidente per il Consiglio  
 Direttivo Michele Fumagalli

Aderiscono alla richiesta:  
 Dr.esse Alberici ed Invernizzi [ARPAL Monza];  
 Ing. Elia [Torino];  
 dr. Bruno [Milano].

**MINISTERO DELL'AMBIENTE  
 SERVIZIO INQUINAMENTO ATMOSFERICO E  
 RISCHI INDUSTRIALI**

Risposta n° 1886/2001/SIAR DEL 26.06.2001

A: Assoacustici

**Oggetto: Richiesta di parere sull'applicabilità del D.P.C.M. 05/97 "Requisiti acustici passivi degli edifici".**


Con riferimento ai quesiti posti da codesta Associazione con nota del 24.1.01, relativamente all'applicabilità del D.P.C.M. in oggetto, si precisa quanto segue:

- in caso di contenzioso tra privati, la data di decorrenza per il rispetto dei valori indicati nel decreto è quella della sua entrata in vigore, vale a dire 60 giorni a partire dal 5.12.1997;

- per l'obbligo del rispetto dei valori limite indicati nella norma può essere presa a riferimento come data determinante quella del rilascio della concessione edilizia o, in assenza di questa, di altra autorizzazione prevista per la realizzazione delle opere;

- relativamente agli impianti, ci si può senz'altro riferire alla data di installazione degli stessi.

Il Direttore Generale  
 Giovanni Silvestrini


**ASSOACUSTICI RINGRAZIA IL  
 DIRETTORE GENERALE DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE PER LA RISPONSA AI CHIARIMENTI RICHIESTI, RITENENDO DI ENORME UTILITÀ' AVERE UNA VOCE UFFICIALE SU PARTICOLARI QUESITI CHE SONO DI SICURO INTERESSE PER TUTTI GLI ESPERTI DEL CAMPO.**